UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.113 DEL 08-03-2011

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERE LANZINI TIZIANO PERIODO GENNAIO 2011 E CONSI= GLIERE ZANETTI CLETO PERIODO DAL 14.10.2010 AL 31.12.2010. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 16-03-11 al 31-03-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,16-03-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.113 DEL 08-03-2011

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERE LANZINI TIZIANO PERIODO GENNAIO 2011 E CONSI= GLIERE ZANETTI CLETO PERIODO DAL 14.10.2010 AL 31.12.2010. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA, PERSONALE, CULTURA, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

RICHIAMATO l'art. 84 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 2 comma 27 della Legge Finanziaria 2008, il quale detta norme in materia di rimborso spese ed indennità di missione agli amministratori, prevedendo la seguente casistica:

- il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente;
- il rimborso, agli amministratori che si recano fuori del capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente, delle spese effettivamente sostenute nonché la abrogazione della indennità di missione e la sua sostituzione con un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero degli Interno e del MEF;

RICHIAMATO il decreto Ministeriale 12.02.2009 – pubblicato in G.U. N. 67 del 21.03.2009- con il quale si modifica il regime dei rimborsi spese spettanti agli amministratori in caso di missioni istituzionali.

CONSIDERATO che tale decreto sia divenuto operativo per le missioni effettuate dalla data del 05.04.2009

RICHIAMATO l'art. 3 comma 1 del DM 12.02.2009 con il quale si stabilisce che le misure degli importi previsti dal DM stesso possono essere incrementati , per i casi di missione all'estero, con adozione di atto deliberativo dell'ente locale, fino ad un importo del 15% dei valori previsti dallo stesso decreto per le missioni nel territorio nazionale e come tale possibilità sia preclusa agli enti non in regola con il patto di stabiità interno ed agli enti dissestati o in condizione deficitaria.

SOTTOLINEATO inoltre come lo stesso articolo 3 preveda che in caso di mancata adozione del suddetto atto di incremento della misura dell'indennità di rimborso per le missioni all'estero si debba applicare a tali trasferte i valori previsti dallo stesso decreto per le missioni in territorio nazionale.

CONSIDERATO inoltre che il disposto dell'art 4 del DM 12.02.2009 , stabilisce che gli enti possono nell'esercizio della propria autonomia finanziaria , rideterminare in riduzione le misure della indennità prevista dall'art. 2 comma 1 (misura del rimborso per missioni in territorio nazionale) prevedendo che gli enti deficitari applichino una riduzione non inferiore al 5% dei valori previsti dal D.M. stesso.

CONSIDERATO che la Giunta della Comunità Montana Montagna Fiorentina ha deciso

di provvedere, in virtu' della facolta' prevista dal succitato art 4 comma 1 del DM 12.02.2009, ad una riduzione dei valori previsti dallo stesso decreto per le missioni in territorio nazionale nella misura del 50% di quanto indicato dall'articolo 2 comma 1 dello stesso decreto, non provvedendo inoltre al possibile aumento delle tariffe previste in caso di missione all'estero, uniformando in tal modo le tariffe in vigore presso l'ente per i casi di missione dentro e fuori il territorio nazionale.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 39 del 05.05.2010 con la quale si approvava la suddetta modifica riduttiva , con taglio del 50% delle indennità previste dal succitato DM 12.02.2010, a valere per le missioni in località estere e italiane.

PRESO atto che la succitata deliberazione n. 39 del 05.05.2010 sia stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, .T.U. 18.08.2000 N. 267 e come la nuova parametrizzazione delle indennità di missione prevista dall'atto stesso sia in vigore dal 06.05.2010.

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 _ Manovra Finanziaria 2010 _ ed in particolare l'articolo 5 comma 7 dello stesso, con il quale si prevede che si prevede agli amministratori delle comunità montane a decorrere dal 01.06.2010 , " non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti".

RICHIAMATO inoltre l'art. 5 comma 9 dello stesso decreto legge n. 78-2010 con il quale si abolisce , con decorrenza dal 01.06.2010, l'indennità di rimborso forfettaria prevista dal DM 12.02.2009.

VISTA la legge n 122 del 30.07.2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30.07.2010 Supplemento Ordinario n. 174. con la quale viene convertito il suddetto decreto legge e come le prescrizioni suddette siano risultate invariate rispetto alla formulazione prevista dal decreto legge 78-2010.

RICHIAMATI gli articoli 82-.83-84- 86 del Testo Unico Legge 267-2000 , nella versione attualmente in vigore dopo l'approvazione delle novita' normative introdotte con la manovra finanziaria suddetta.

VISTA la nota interpretativa emessa da Uncem Nazionale in data 22.07.2010, dalla quale si evince che , a legislazione vigente, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 78-2010, non e' possibile riconoscere agli amministratori delle Comunità Montane alcuna indennità di funzione o altri emolumenti se non quelle relativi esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute in ragione del loro mandato, da rimborsarsi solo in via analitica, data l'inapplicabilità dell'indennità forfettaria prevista dal DM 12.02.2009.

VISTO l'accordo di Conferenza Stato Citta' ed autonomie locali del 06.10.2010 in materia di rimbortso spese di missione per gli amministratori locali.

CONSIDETATO che con tale accordo si prevede che :

- le spese di soggiorno spettante agli amministratori locali con decorrenza dal 01.06.2010 non possono essere erogate oltre gli importi del 80% di quanto stabilito dal DM 12.02.2009 prevedendo che i rimborsi spese siano liquidati analiticamente e

non piu' a forfait come previsto dal DM 12.02.2009 (art. 2)
- fermo restante il limite suddetto le spese di viaggio e di soggiorno non possono in ogni caso superare i limiti stabiliti dai CCNL del personale dirigente del comparto Regioni Enti Locali. (art. 3)

VISTO l'art. 35 del CCNL Dirigenti Enti locali 02.12.1999 che prevede norme in materia di rimborsi spese di missione , prevedendo dei tetti di spesa per i rimborsi pasti , e l'adozione del rimborso spese di viaggio commisurato ad un quinto del costo della benzina.

VISTO L'art. 10 del CCNL 12.02.2002 che prevede che i limiti indicati dall'art. 35 CCNL 02.12.1999 per il rimborso pasti siano elevati al 30% in caso di missioni all'estero.

CONSIDERATO che il disposto di cui al succitato art. 2 (limite 80%) per l'ente scrivente sia esaudito in quanto , come gia' suddetto, in forza della deliberazione della Giunta n. 39 del 05.05.2010, questo Ente ha adottato la riduzione el 50% degli importi previsti dal DM 12.02.2009.

CONSIDERATO inoltre , in riferimento all'indicazione del rimborso spese chilometriche , da commisurasi al quinto della benzina, che l'ente scrivente ha adottato la deliberazione n. 96 del 21.11.2005 con la quale si prevede la liquidazione dei rimborsi chilometrici con applicazione della tariffe ACI .

VISTO il quesito publicato da ANCI RISPONDE con il quale in risposta alla domanda se possa essere ancora applicato , per gli non soggetti al patto di stabilita' , il rimborso chilometrico con adozione delle tabelle ACI, dopo l'approvazione della Conferenza Stato citta' ed autonomie del 06.10.2010, viene risposto che , dato il riferimento del tetto di spesa del CCNL Dirigenti , laddove si prevede il rimborso spese chilometriche ad un quinto della benzina,. sia prudenziale , in attesa dell'adozione del decreto che dovrà regolamentare in maniera univoca e definitiva il regime delle missioni degli amministatori locali, adottare il parametro del 1/5 del prezzo della benzina anche per i rimborsi amministratori degli enti non soggetti al patto di stabilità .

VISTE le richieste di rimborso presentate dai succitati componenti la Giunta dell'Ente, nello specifico dettagliate come segue :

- dal consigliere LANZINI TIZIANO -
- Periodo: Mese di Gennaio 2011 – quale richiesta di rimborso relativa ai viaggi afferenti la carica di consigliere dell'Ente Unione di Comuni per il periodo dal 04.01.2011 al 31.01.2011 con particolare riferimento ai compiti allo stesso attribuiti con delega del Presidente in materia di "Progetti scolastici e culturali sulla memoria."

- dal consigliere Zanetti Cleto -

Periodo dal 14.10.2010 al 21.12.2010 - quale richiesta di rimborso relativa ai viaggi afferenti la carica di consigliere dell'ente Unione di Comuni per tale periodo.

CONSIDERATO che in tutte le richieste suddette siano presenti solo rimborsi di spese di viaggio per uso auto propria, senza alcun riaddebito di altro tipo di spese di viaggio.

RITENUTO pertanto:
- per quanto riguarda l'ammissibilità a rimborso delle spese chilometriche per auto

propria , applicare per tale liquidazione il quinto del costo corrente della benzina verde.

–

per la liquidazione del rimborso spese per soggiorni- e pasti risulta ammissibile a rimborso in quanto conforme con la previsione dell'art. 35 Cccnl DIRIGENTI 02.12.1999 di seguito modificato dall'art. 10 del CCNL 02.12.2002.

dando atto che il rimborso complessivamente riferibile a tale missione all'estero, non supera i 5 tetti di spesa previsti dal DM 12.02.2009, cosi' come modificati dall'ente per un valore massimo del 50% degli stessi.

CONSIDERATO che dalla liquidazione oggetto del presente provvedimento emergono le seguenti liquidazioni :

LANZINI TIZIANO PERIODO MESE DI GENNAIO 2011 Euro 137,23

ZANETTI CLETO -PERIODO DAL 14.10.2010 AL 21.12.2010 Euro 34,00

per una liquidazione complessiva pari ad Euro 171,23

DETERMINA

1) DI RIMBORSARE, per quanto in premessa indicato agli amministratori dell'Ente indicati in narrativa la complessiva somma di Euro 171,23 , secondo le seguenti individuali spettanze:

LANZINI TIZIANO Euro 137,23 (MISSIOJNI 2011)
ZANETTI CLETO Euro 34,00 (MISSIONI 2010)
per totali Euro 171,23.

2) DI IMPUTARE la complessiva somma di Euro 171,23 come segue:

- per Euro 51,68 con imputazione a carico del capitolo di spesa n. 25 "Indennità di missione amministratori" R.P. 2010 – Imp. n. 34/2010;

- per Euro 119,55 con imputazione a carico del capitolo di spesa n. 25 "Indennità di missione amministratori" del Bilancio 2011 in corso di approvazione – Imp. n. 139/2011.

3) DI RIMETTERE copia del presente atto all'Ufficio competente per provvedere ai relativi pagamenti.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINAZIONE N.113 DEL 08-03-2011

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERE LANZINI TIZIANO PERIODO GENNAIO 2011 E CONSI= GLIERE ZANETTI CLETO PERIODO DAL 14.10.2010 AL 31.12.2010. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

Il sottoscritto responsabile dei Servizi Finanziari attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento di Contabilità.

Rufina, lì 16-03-11

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BISTONDI GIUSEPPE